

Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Art. 1	finalità e oggetto
Capo I	disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento
Art. 2	tirocinio formativo e di orientamento
Art. 3	convenzione
Art. 4	progetto formativo e di orientamento
Art. 5	tirocinante
Art. 6	soggetto promotore
Art. 7	soggetto ospitante
Art. 8	durata del tirocinio
Art. 9	assenze e riposi
Art. 10	computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili
Art. 11	valore del tirocinio
Art. 12	estensibilità ai cittadini stranieri
Capo II	disposizioni relative ai tirocini estivi
Art. 13	tirocinio estivo
Capo III	disposizioni transitorie e finali
Art. 14	norma transitoria
Art. 15	entrata in vigore

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività formative attivate nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Capo I disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento

Art. 2 tirocinio formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.
2. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Art. 3 convenzione

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un

soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.

2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.

3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.

5. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.

Art. 4 progetto formativo e di orientamento

1. Il progetto formativo e di orientamento, di seguito denominato progetto formativo, definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'intervento formativo.

2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d'intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;
- c) accordi relativi agli orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;
- d) nominativo del tutor didattico-organizzativo di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c);
- e) nominativo del tutor aziendale, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c);
- f) estremi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e della responsabilità civile;
- g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- h) sede di svolgimento;
- i) settore aziendale di riferimento;
- l) entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante.

3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l'aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, se esistente.

Art. 5 tirocinante

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, il tirocinio può essere svolto da soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto diciotto anni d'età.

2. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;
- b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare l'orario previsto dal progetto formativo;
- e) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
- f) firmare giornalmente le presenze nell'apposito registro messo a disposizione dal soggetto ospitante.

3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale.

Art. 6 soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio,.
2. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) le Province, tramite i Centri per l'impiego, limitatamente ai soggetti che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;
 - b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) gli Uffici scolastici;
 - d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) I centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
 - f) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali;
 - g) i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").
3. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 18/2005, fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione medesima
4. Nel caso di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero, attivati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea) possono essere soggetti promotori anche i seguenti soggetti:
 - a) Università straniere aventi sede all'estero;
 - b) Scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all'estero.
5. I soggetti promotori sono tenuti a:
 - a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio;
 - b) redigere il progetto formativo;
 - c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
 - d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, redatta d'intesa con il tutor aziendale;
 - e) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;
 - f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 18/2005 alla Direzione Provinciale del lavoro ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le Province, tramite i Centri per l'impiego, il datore di lavoro che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico

connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

Art. 7 soggetto ospitante

- 1.** Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:
 - a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante;
 - b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti;
 - d) i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - 1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;
 - 2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre anni precedenti.
- 2.** In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.
- 3.** Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia superiore o uguale a 0,5.
- 4.** I soggetti ospitanti sono tenuti a:
 - a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
 - b) garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
 - c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;
 - d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo all'interruzione, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
 - e) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.
- 5.** Il tirocinio non configurandosi come rapporto di lavoro non prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, può erogare eventuali facilitazioni economiche.
- 6.** Le facilitazioni economiche di cui al comma 5 non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.
- 7.** Il soggetto ospitante non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo, nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.
- 8.** Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante e per le medesime attività formative.
- 9.** Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l'organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.
- 10.** Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Art. 8 durata del tirocinio

- 1.** La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla complessità del

progetto formativo e non può superare:

- a) quattro mesi nel caso in cui i tirocinanti siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- c) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionali, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- d) dodici mesi per studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e) dodici mesi nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), con esclusione dei soggetti individuati alla lettera f);
- f) ventiquattro mesi nel caso di persone disabili o portatrici di handicap.

2. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti di cui al comma 1, è possibile prorogare la durata del periodo di tirocinio fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti al comma 1.

3. Il tirocinio si considera sospeso nei periodi di svolgimento del servizio militare o civile, e nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle vigenti normative. In tali periodi il soggetto ospitante può attivare nuovi tirocini purché rientranti nei limiti numerici di cui all'articolo 7.

Art. 9 assenze e riposi

1. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante.

2. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

3. Il tirocinante può assentarsi per malattia e per altri motivi di effettiva necessità, secondo le regole stabilite dal soggetto ospitante per i propri lavoratori dipendenti indicate nella convenzione, nel limite del trenta per cento del totale delle presenze e dopo comunicazione al tutor aziendale.

4. Al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per gli altri dipendenti del soggetto ospitante, possono essere concordate con i tutor giornate di riposo in misura tale da non compromettere l'esito del tirocinio e sempre in modo da assicurare la percentuale di presenze di cui al comma 2.

Art. 10 computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili

1. In conformità alla normativa nazionale in materia, le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), sono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 ed escluse dalla base di computo di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Art. 11 valore del tirocinio

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum del tirocinante al fine dell'erogazione da parte dei Centri per l'Impiego dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 12 estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.

Capo II disposizioni relative ai tirocini estivi

Art. 13 tirocinio estivo

1. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge durante le vacanze estive ed è finalizzato ad assicurare a studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.
2. Sono destinatari dei tirocini estivi di orientamento gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, d'età compresa tra i sedici ed i venticinque anni.
3. Possono promuovere tirocini estivi tutti i soggetti individuati all'articolo 6.
4. I tirocini estivi si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o accademico, e l'inizio di quello successivo ed hanno una durata non superiore ai due mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo ai tirocini estivi si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal Capo I per i tirocini formativi e di orientamento.

Capo III disposizioni transitorie e finali

Art. 14 norma transitoria

1. Per le convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.